



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF016
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 5

OGGETTO	INTRASTAT – LE SEMPLIFICAZIONI DAL 2018
RIFERIMENTI	PROVV. 25/09/2017 – ART. 13 DL 244/2016; ART. 50 C. 6 DL 331/93
CIRCOLARE DEL	29/01/2018

Sintesi: a decorrere dal 1/01/2018 relativamente ai modelli INTRASTAR sono introdotte le seguenti semplificazioni:

a) Intrastat acquisti (sia per gli acquisti di beni che di servizi):

- sono **soppressi Intrastat trimestrali** (i contribuenti non obbligati alla periodicità mensile, non saranno tenuti alla presentazione dell'Intra2-bis o Intra2-quater)
- **l'Intrastat mensile**: scatta in presenza di acquisti effettuati in almeno uno dei 4 trimestri precedenti:
 - acquisti di beni: per importo superiore a €. 200.000 (autonomamente dagli acquisti di servizi)
 - acquisti di servizi: per importo superiore a €. 100.000 (autonomamente dagli acquisti di beni)
- avrà **valenza esclusivamente statistica**

b) Intrastat cessioni (sia per le cessioni di beni che di servizi):

- rimangono inalterati periodicità e limite applicabile (l'Intrastat trimestrale è ammesso per acquisti in uno dei 4 trimestri precedenti inferiore a €. 50.000, autonomamente tra cessione di beni e servizi resi)
- **parte statistica**: l'obbligo di compilazione dei dati statistici nell'Intra1-bis è facoltativa per i soggetti che non hanno superato in uno dei 4 trimestri precedenti il limite di €. 100.000 di cessioni di beni

c) Intrastat servizi (sia ricevuti che resi): il campo "Codice Servizio" prevede l'indicazione di sole 5 cifre della codifica CPA (in luogo delle 6 cifre precedenti).

L'art. 13 c. da 4-ter a 4-quinquies DL 244/2016 (cd. "Milleproroghe"), nel modificare l'art. 50 c. 6 DL 331/93, ha previsto una serie di **semplificazioni** in relazione agli Intrastat **a decorrere dal 2018**, in considerazione dell'introduzione della "nuova" versione dello spesometro, che obbliga alla comunicazione di tutte le operazioni effettuate anche con controparti stabilite in paesi UE.

Il **Provvedimento n. 194409 del 25/09/2017** ha dato attuazione a tali semplificazioni.

NOVITA' PER E OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 2018

A decorrere dal **1/01/2018**, il co. 4-quater dell'art. 13 del DL Milleproroghe ha previsto una serie di semplificazioni per quanto riguarda i modelli INTRA, demandato ad un Provvedimento l'attuazione di tale semplificazione; l'Agenzia delle Entrate ha quindi emanato il Provvedimento del 25/09/2017.



ATTENZIONE - le semplificazioni:

- ⇒ troveranno applicazione per i modelli riferiti alle **operazioni da gennaio 2018 in poi**
- ⇒ rimanendo **invariate** le regole per la **presentazione dei modelli riferiti alle operazioni del 2017, in scadenza il 25/01/2018** (dicembre 2017 o 4° trimestre 2017)

INTRASTAT PER ACQUISTO DI BENI O DI SERVIZI

Una prima semplificazione riguarda:

- ➔ la **soppressione dei modelli Intra trimestrali** per gli acquisti di beni (Intra2-bis) e di servizi (Intra2-quater)
- ➔ pertanto, **l'unica periodicità prevista** per tali Intrastat è attualmente **quella mensile**.



Nota: la soppressione si fonda sul fatto che tali operazioni saranno comunicate nell'ambito dello Spesometro (si tratta delle codifiche "TD10" (beni) e "TD11" (servizi) attribuite agli acquisti).

NUOVA PERIODICITÀ PER GLI INTRASTAT ACQUISTI

Il provvedimento continua ad individuare come parametro significativo:

- l'effettuazione degli **acquisti effettuati in uno dei 4 trimestri solari precedenti** (si tratta di un parametro "mobile", non dovendosi fare riferimento ai primi 4 trimestre solari dell'anno precedente)
- da **determinare in via autonoma** tra gli **acquisti di beni** e gli **acquisti di servizi**
- **modificando il previgente limite di €. 50.000**, applicabile sia agli acquisti di beni che agli acquisti di servizi.

In particolare, sono previsti i seguenti limiti per l'obbligo di presentazione dell'Intrastat:

- **Intra2-bis (acquisti di beni): l'ammontare trimestrale** degli acquisti di beni sia \geq €. **200.000**
- **Intra2-quater (servizi): l'ammontare trimestrale** degli acquisti di beni sia \geq €. **100.000**



Nota: di fatto, il limite relativo agli acquisti di beni è stato quadruplicato, mentre risulta raddoppiato limite riferito agli acquisti di servizi.

SUPERAMENTO DEL LIMITE

Posto che non sarà più possibile presentare l'Intra2-bis nella forma trimestrale, in caso di superamento del limite nell'ambito di un trimestre solare:

- verrà meno la particolare modalità di presentazione dell'Intrastat "trimestrale"
- dovendosi semplicemente iniziare a presentare l'Intra2-bis in forma mensile dal mese successivo al mese in cui si è splafonato il limite di €. 200.000 nell'ambito di un trimestre solare.

Si ricorda che la CM 36/2010 ha ritenuto che il supero del limite anche in 1 solo trimestre dell'anno precedente obbliga alla trasmissione mensile:

- per i mesi residui del medesimo anno
- per l'intero anno solare successivo.

CASISTICA - ACQUISTI DI BENI

CASI	Anno 2017				Ver. iniziale period. Gennaio 2018	Anno 2018	Ver. in corso d'anno da Febbraio 2018
	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.		Gennaio	
Caso1	60.000	100.000	120.000	150.000	nessun Intra2-bis	210.000	Intra2-bis Mensile
Caso2	-	201.000	-	-	Intra2-bis Mensile	10.000	Intra2-bis Mensile
Caso3	60.000	100.000	120.000	201.000	Intra2-bis Mensile	210.000	Intra2-bis Mensile

Caso1: i 4° trimestre solari antecedenti a gennaio 2018 non hanno mai superato il limite di €. 200.000 (non vanno sommate le operazioni che ricadono in trimestri solari distinti): dunque a gennaio non andrà presentato l'Intra.

A Gennaio 2018 già dal primo mese si è superato il limite e, pertanto, da Febbraio 2018 si dovrà presentare l'Intrastat in forma mensile.

Caso2: il limite è stato superato nel 2° trimestre del 2017; pertanto da gennaio 2018 si proseguirà nella presentazione dell'Intra2-bis in forma mensile (l'obbligo era già scattato dal 3° trimestre 2017).

VALENZA ESCLUSIVAMENTE STATISTICA

Gli Intrastat acquisti per beni e servizi:

➔ avranno **valenza esclusivamente statistica**.



Intrastat servizi: tutti i relativi campi rimangono considerati fiscali (anche se il D.lgs 175/2014 ha considerato facoltativi il numero e data fattura, la modalità di erogazione del servizio e la modalità d'incasso).

Sanzioni e ravvedimento: nessuna modifica è intervenuta per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori

- che si devono ritenere inalterati
- così come la possibilità di procedere al ravvedimento operoso

ENTI NON COMMERCIALI E SOGGETTI EQUIPARATI

I soggetti identificati ai soli fini degli adempimenti comunitari (art. 7-ter c. 2 lett. b) e c) Dpr 633/72), e cioè:

- ⇒ **enti non commerciali** non soggetti passivi Iva
- ⇒ e **contribuenti forfettari** (nonché contribuenti minimi – v. RM 75/2015)

non presentano alcun Intrastat acquisti per beni o servizi (indipendentemente che abbiano acquistato beni per un importo superiore a €. 10.000 nell'anno precedente o nell'anno in corso), considerato che i relativi dati saranno acquisiti tramite lo Spesometro trimestrale da essi presentato.

SEMPLIFICAZIONE PER L'INTRASTAT SERVIZI

Nell'ambito dell'Intra2-quater è ridimensionato il livello di dettaglio richiesto l'indicazione del “**Codice servizio**”, transitando alla **codifica CPA a 5 cifre** (in luogo delle 6 cifre precedentemente richiesto).



RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

INTRASTAT PER CESSIONI DI BENI O SERVIZI RESI

Modifiche più attenuate si sono registrate per quanto riguarda gli Intrastat relativi alle operazioni attive:

- cessioni di beni (Intra1-bis)
- e prestazioni di servizi resi (Intra1-quater).

PERIODICITÀ PER GLI INTRASTAT ATTIVI - INALTERATA

Il provvedimento non modifica l'assetto preesistente:

- ➔ **mantenendo il limite di €. 50.000**
- ➔ applicato sempre alle operazioni attive effettuate in uno dei 4 trimestri solari precedenti (anche in questo caso si tratta di un parametro mobile)
- ➔ sempre determinato **in via autonoma** tra le cessioni di beni ed i servizi resi.



N.B.: ciò si dovrebbe riflettere anche sul fatto che la **periodicità Intra1-bis e dell'Intra1-quater debba essere la medesima (CM 36/2010)**, concetto venuto meno, al contrario, per l'Intrastat acquisti (essendo stata soppressa la periodicità trimestrale).

Inoltre, si deve ritenere permanere anche la particolare procedura prevista in presenza di superamento del limite nell'ambito di un mese del trimestre (v. RF 109/2010).

CASISTICA - CESSIONE DI BENI E SERVIZI

CASI		Anno 2017				Ver. iniziale period. Gennaio 2018	Anno 2018	Ver. in corso d'anno da Febbraio 2018
		1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.		Gennaio	
Caso1	Cass. Beni		45.000	50.000	10.000	Intrastat Trimestrale	20.000	Intrastat Mensile
	Serv. Resi	45.000	-	50.000	40.000		51.000	
Caso2	Cass. Beni	-	51.000	-	-	Intra1-bis Mensile	10.000	Intrastat Mensile
	Serv. Resi	-	-	-	-	-	1.000	
Caso3	Cass. Beni			5.000		Intrastat Mensile	20.000	Intrastat Mensile
	Serv. Resi		45.000	50.000	51.000		-	

Caso1: i 4° trimestre solari antecedenti a gennaio 2018 non hanno mai autonomamente superato il limite di €. 50.000 (non vanno sommate le operazioni che ricadono in trimestri solari distinti, nè si sommano le cessioni di beni con i servizi resi): dunque a gennaio 2018 andrà presentato l'Intra1-bis e l'Intra1-quater in forma trimestrale.

A Gennaio 2018, già dal primo mese del 1° trimestre 2018, si è superato il limite di €. 50.000 (sui servizi resi) e, pertanto, da Febbraio 2018 si dovrà presentare l'Intrastat in forma mensile (sia per i beni che per i servizi).

Caso2: il limite è stato superato nel 2° trimestre del 2017; pertanto da gennaio 2018 si proseguirà nella presentazione dell'Intra1-bis in forma mensile (l'obbligo era già scattato dal 3° trimestre 2017), così come per l'Intra1-quater.

Caso3: l'Intra1-bis va presentato in forma mensile da Gennaio 2018 in quanto "trascinato" dalla periodicità dell'Intra1-quater.

VALENZA STATISTICA DELL'INTRA1-BIS

Per quanto attiene l'Intra1-bis per le cessioni di beni, il provvedimento dispone:

- la **compilazione facoltativa della parte statistica**
- per i soggetti che **non hanno realizzato** in alcuno dei **4 trimestri precedenti** cessioni di beni per un **ammontare totale trimestrale uguale o superiore a €. 100.000.**

In sostanza il legislatore ha adottato il medesimo parametro di riferimento (i 4 trimestri solari antecedenti) per applicare l'esonero da compilazione della parte statistica dell'intra1-bis.

Anche in questo caso si deve ritenere che le prestazione di servizi rese, per quanto possano rilevare sull'obbligo di presentazione dell'Intrastat mensile, non incidano sulla compilazione della parte statistica.

Andrà tuttavia chiarito se per cessioni si debbano considerare anche le movimentazioni a titolo non traslativo della proprietà (es. lavorazioni intraUE).



Intrastat servizi: i campi dell'Intra1-quater permangono sempre solo fiscali, applicandosi le semplificazioni introdotte dal D.lgs. 175/2014 per la compilazione di determinati campi.

Si riprenda la casistica riportata nel paragrafo precedente, modificando solo le cessioni di gennaio 2018.

CASISTICA - CESSIONE DI BENI E DATI STATISTICI

CASI	Anno 2017				Ver. iniziale period. Gennaio 2018	Anno 2018	Ver. in corso d'anno da Febbraio 2018
	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.		Gennaio	
Caso1		45.000	50.000	10.000	NO parte statistica	20.000	NO parte statistica
Caso2	-	51.000	-	-	NO parte statistica	101.000	SI parte statistica
Caso3		45.000	50.000	51.000	NO parte statistica	20.000	NO parte statistica

Caso1: l'Intra1-bis di Gennaio 2018 va presentato in forma trimestrale e, pertanto, non scatta l'obbligo della parte statistica. A decorrere da Febbraio 2018, per quanto vi sia l'obbligo di Intra1-bis mensile, non si è superato il limite di 100.000 € in nessuno dei 4 trimestri del 2018 nè a gennaio 2018.

Caso2: da Febbraio 2018 l'Intra1-bis va compilato anche nella parte statistica in quanto a Gennaio 2018 si è superato il limite di €. 100.000 di cessioni UE di beni.

SEMPLIFICAZIONE PER L'INTRASTAT SERVIZI

In modo del tutto analogo a quanto visto per quanto attiene i servizi ricevuti, anche nella compilazione del "Codice servizio" nell'ambito dell'Intra1-quater è prevista la medesima semplificazione:

- ➔ risulterà richiesta la codifica **CPA a 5 cifre**
- ➔ in luogo delle 6 cifre richieste fino ai modelli presentati per il 2017.

INTRASTAT DAL 2018 – NOVITÀ IN SINTESI

			fino al 2017	Dal 2018
ACQUISTI	periodicità		trimestrale o mensile	Solo mensile
	Intrastat mensile		limite su base trimestrale	
		beni	50.000	200.000
	valenza	servizi	50.000	100.000
		beni	fiscale e statistica	solo statistica
		servizi	solo fiscale	solo statistica
CESSIONI	periodicità		trimestrale o mensile	
	Intrastat mensile		limite su base trimestrale	
		beni	50.000	
	valenza	servizi	50.000	
		beni	Dati statistici solo per i mensili	parte statistica solo se cessioni in uno dei 4 trim. precedenti > €. 100.000
		servizi	solo fiscale	
SERVIZI	CPA	servizi	6 cifre	5 cifre